

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-5894 del 24/10/2024
Oggetto	LR 7/2004. RINNOVO CONCESSIONE ALLA PROVINCIA DI RAVENNA PER OCCUPAZIONE CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE NELL'AMBITO DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL FIUME MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. N. 5 RONCALCECI - CORSO D'ACQUA FIUME MONTONE SPONDA DESTRA LOCALITA' RAGONE COMUNE DI RAVENNA - SPONDA SINISTRA LOCALITA' SAN PANCRAZIO COMUNE DI RUSSI - PRATICA RA19T0014.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6162 del 24/10/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	Ermanno Errani

Questo giorno ventiquattro OTTOBRE 2024 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, Ermanno Errani, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. RINNOVO CONCESSIONE ALLA PROVINCIA DI RAVENNA PER
OCCUPAZIONE CON OPERE DI CANTIERIZZAZIONE NELL'AMBITO
DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO STATICO E SISMICO DEL PONTE SUL
FIUME MONTONE POSTO AL KM 4+693 DELLA S.P. N. 5 RONCALCECI - CORSO
D'ACQUA FIUME MONTONE SPONDA DESTRA LOCALITA' RAGONE COMUNE DI
RAVENNA - SPONDA SINISTRA LOCALITA' SAN PANCRAZIO COMUNE DI RUSSI -
PRATICA RA19T0014.**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 08/03/2021, con la quale è stato attribuito l'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna al dott. Ermanno Errani;

- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

RICHIAMATA la determinazione n. 1905 del 14/04/2022 con cui il Dirigente Arpae-Sac Ravenna rilascia alla Provincia di Ravenna - C.F. 0035668039 - , con sede in Ravenna, p.zza Caduti per la Libertà n. 2, il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali con opere di cantierizzazione nell'ambito dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone, senza interessamento delle pile, posto al km 4+693 della strada provinciale n. 5, sita in località Roncalceci, Comune di Russi - foglio 37, mappali 79, 180, 81, 181, Comune di Ravenna foglio 218 – mappali 2, 112, 1, 2, 3, 6, 110, 111, 112, per una superficie di mq 7.241. Alla data di chiusura del cantiere è prevista la rimozione degli accantieramenti residui e il ripristino dell'area, comunque non oltre la data del 31/12/2023 - codice pratica RA19T0014;

VISTA l'istanza pervenuta, completa di allegati tecnici, il 25/10/2023, protocollo n. PG/2023/181349, con cui il Dirigente del Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna, con sede in Ravenna, p.zza Caduti per la Libertà n. 2, - C.F. 0035668039, ha richiesto il rinnovo della concessione suddetta sino al termine della conclusione del cantiere;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 340 del 06/12/2023, e che nei 10 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza ai sensi del comma 9, art. 16 della L.R. 7/2004;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, in riscontro alla

richiesta Arpae del 22/11/20203, trasmette in data 07/10/2024, la conferma della validità del Nulla Osta Idraulico, di cui all'art. 19 L.R. n. 13/2015, già rilasciato con determinazione n. 378 del 07/02/2022, oltre all'elaborato grafico inerente le opere provvisionali e al verbale di riunione di cantiere. Le condizioni e prescrizioni del nulla osta idraulico, così come l'elaborato grafico ed il verbale di cantiere sono parte integrante del disciplinare di concessione;

- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2024/190780 del 22/10/2024;

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire "comunicazione e/o informativa antimafia" ai sensi dell'art. 83 comma 1 del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che il richiedente:

1. ha presentato copia del mandato n. 3994 dell'importo di € 75,00 eseguito in data 20/10/2023, quale contributo forfettario alle spese di istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9 della L.R. 7/2004;
2. è esentato dal pagamento del canone ai sensi delle D.G.R. 29/06/2009 n. 913 e D.G.R. 17.02.2014 n. 173 in cui è prevista l'esenzione agli Enti locali per gli usi di cui al comma 3 dell'art. 15 della L.R. 7/2004 e s.m.i.;
3. è esentato dal pagamento del deposito cauzionale ai sensi dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;

- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta sino al 31/12/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Provincia di Ravenna, C.F. 0035668039, con sede in Ravenna, p.zza Caduti per la Libertà n. 2, il rinnovo della concessione per l'occupazione di aree demaniali, per opere di cantierizzazione nell'ambito dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone, senza interessamento delle pile, posto al km 4+693 della strada provinciale n. 5, sita in località Roncalceci, Comune di Russi - foglio 37, mappali 79, 180, 81, 181, Comune di Ravenna foglio 218 – mappali 2, 112, 1, 2, 3, 6, 110, 111, 112, per una superficie di mq 7.241; codice pratica RA19T0014;
2. di non concedere l'area cortilizia dell'ex casa di guardia di Ragone (Censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al il Foglio 202 mappale 9;
3. di stabilire che la concessione è rilasciata fino alla data di chiusura del cantiere, con relativa rimozione degli accantieramenti residui e ripristino dell'area, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025;
4. di esentare il concessionario, per la tipologia d'uso, dal pagamento del canone di concessione e del deposito cauzionale ai sensi della D.G.R. 173/2014 che prevede l'esenzione del canone alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti di Diritto pubblico, della D.G.R. 913/2009 e dell'articolo 8 comma 4, della L.R. n.2 del 30 aprile 2015;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare,

sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;

3. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nella nota PG180540 del 07/10/2024, e Nulla Osta Idraulico determinazione n. 378 del 07/02/2022, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13, rilasciato dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna;
4. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
5. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
6. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
7. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
8. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
9. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile

del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna - Area Est

Dott. Ermanno Errani

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata alla Provincia di Ravenna, C.F. 0035668039 - codice pratica **RA19T0014**.

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale pari ad una superficie di mq 7.241. L'area è concessa per la realizzazione di opere di cantierizzazione, propedeutiche alla realizzazione dell'intervento di adeguamento statico e sismico del ponte sul fiume Montone, senza interessamento delle pile, al km 4+693 della strada provinciale n. 5, sita in località Roncalceci, Comune di Russi - foglio 37, mappali 79, 180, 81, 181, Comune di Ravenna foglio 218 – mappali 2, 112, 1, 2, 3, 6, 110, 111, 112, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. Non è oggetto di concessione l'area cortilizia dell'ex casa di guardia di Ragone (Censita al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al il Foglio 202 mappale 9).

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia fino alla data di chiusura del cantiere, con relativa rimozione degli accantieramenti residui e ripristino dell'area, comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla

destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere della Regione Emilia Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Ravenna.

2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.
4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene demaniale concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
2. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene demaniale concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
3. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e

di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.

4. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.
5. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
6. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
7. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni

demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.

8. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
9. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle prescrizioni, sotto riportate, dettate dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Ravenna, di cui alla nota PG 180540 del 07/10/2024, con cui viene confermata la validità del Nulla Osta Idraulico rilasciato con determinazione n. 378 del 07/02/2022, integrato con l'elaborato grafico inerente alle opere provvisoriale e con il verbale della riunione di cantiere del 27/06/2024 e successiva call in remoto del 28/06/2024, entrambi i documenti sono parte integrante del presente disciplinare:

"Omissis ..

<<1. La durata del presente nulla-osta idraulico è pari quella prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE SAC per l'occupazione;

2. il richiedente dovrà predisporre e trasmettere all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – sede di Ravenna - il cronoprogramma per l'esecuzione dei lavori aggiornato, nonché le date di inizio e di fine lavori, nominativo dell'impresa. I dati richiesti potranno essere inviati a mezzo posta elettronica: stpc.ravenna@postacert.regione.emilia-romagna.it, o consegnate a mano presso gli uffici del Servizio Sicurezza Territoriale Piazza Caduti per la Libertà,9 Ravenna;

3. *L'impresa esecutrice, prima dell'allestimento del cantiere, dovrà prendere contatti con tecnici del Servizio scrivente per discutere/visionare la progettazione di tutte le fasi della cantierizzazione e del piano di emergenza rischio idraulico legato alle allerte meteo emesse da ARPAE:*
<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/previsioniregionali>;

4. *dovrà essere previsto, in caso di occupazione delle aree golenali con opere provvisorie, un servizio di reperibilità h 24 di operatore con idoneo mezzo meccanico (escavatore idraulico) per eventuali interventi di emergenza e per tutta la durata dell'intervento, nonché trasmettere via p.e.c. recapito telefonico di reperibilità e nominativo del direttore tecnico che dovrà essere comunicato prima dell'inizio delle lavorazioni allo scrivente Agenzia;*

5. *il Servizio scrivente non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. Durante il corso di piene fluviali il richiedente è responsabile delle azioni e procedure emergenziali da adottare lungo le arginature e le aree golenali che interessano l'area di cantiere. Nel caso di accumuli di materiale flottante, a seguito di piene fluviali, a monte delle pile e nelle golene adibite ad area di cantiere, il richiedente è tenuto alla rimozione e conferimento a rifiuto del materiale flottante stesso;*

6. *i ponteggi in ambito fluviale, necessari alle lavorazioni delle pile del ponte, non dovranno essere collocati contemporaneamente, ovvero in una unica soluzione, bensì occorrerà alternare le strutture dal piano destro al piano sinistro e viceversa al fine di creare il minor ostacolo al deflusso della corrente ed ai detriti trasportati dalla medesima in particolari eventi di piena;*

7. *il richiedente in fase di cantiere ha l'obbligo di mantenere le opere necessarie per la condotta ed allontanamento delle acque meteoriche in modo da evitare ristagni d'acqua, erosioni e dissesti ai corpi arginali e alle ripe fluviali, anche con eventuali e successivi rinfianchi di materiale terroso;*

8. *il richiedente ha indicato nelle tavole di "Layout di cantiere" l'occupazione di una parte dell'area cortilizia della casa di guardia di Ragone (Censito al Catasto Terreni del Comune di Ravenna al*

Foglio 202 mappale 9). Il servizio esprime parere favorevole all'occupazione dell'area in parola per tutta la durata del cantiere, ricordando che il Magazzino Idraulico presente ha una copertura in Eternit di metri quadrati 600 (seicento), pertanto il soggetto autorizzato, adotterà e farà adottare tutte le misure e le cautele previste dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro con particolare riferimento al "Rischio Esposizione Amianto", tenendo sollevata l'amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità per danni a terzi che dovessero verificarsi, anche in futuro, a seguito dell'esposizione di personale all'amianto;

9. il richiedente dovrà provvedere a propria cura alla manutenzione del percorso ricadente in area demaniale, comprese le rampe di accesso. Pertanto, sono a suo carico il taglio della vegetazione in sommità, lo sfalcio delle sponde interna ed esterna della sommità arginale, nonché la rimozione di rami, canne e materiali di risulta, interessate dai lavori e per tutta la durata del cantiere;

10. il materiale di risulta proveniente dalla rimodellazione delle golene, necessario alla realizzazione delle piste in alveo, prima di essere ricollocato dovrà essere giudicato idoneo, ovvero caratterizzato al fine di escludere contaminanti al suo interno, quali idrocarburi ed altro;

11. prima di inizio lavori dovrà essere predisposto il preventivo piano di Bonifica di Ricerca e Rimozione residui Bellici e comunicato alla scrivente Agenzia;

12. per quanto concerne la predisposizione della segnaletica e cartellonistica stradale il richiedente è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia. Dovrà inoltre rendere disponibile l'accesso al cantiere ed eventualmente tenere libero da sbarramenti o quant'altro possa impedire pagina 6 di 9 l'accesso all'area demaniale per urgenze, considerando che la sommità arginale funge da passaggio per i mezzi d'opera e di protezione civile;

13. il Servizio scrivente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale;

14. l'intervento dovrà essere realizzato in conformità agli elaborati presentati.

CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il presente nulla osta ai soli fini idraulici concerne unicamente interventi ricadenti nell'ambito fluviale; pertanto, l'uso e/o l'occupazione di tutte le aree private eventualmente necessarie alla realizzazione dei lavori dovrà essere concordata dal concessionario con i rispettivi proprietari;*
- 2. il richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto;*
- 3. l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti arginali. L'Amministrazione non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residui bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del richiedente, restando inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica;*
- 4. il richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico individuate dalle perimetrazioni P.A.I e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Pertanto, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà al richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi;*
- 5. il Servizio scrivente resta, in ogni caso, estraneo da eventuali controversie conseguenti all'esercizio dell'autorizzazione accordata, considerato che essa è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi;*

- 6. dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio e dagli eventuali altri enti competenti;*
- 7. l'inosservanza delle prescrizioni sopra riportate nonché l'inadempienza colposa, grave o reiterata, comporta la decadenza dell'autorizzazione;*
- 8. il presente nulla osta potrà essere revocato in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse;*
- 9. la violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme sopra richiamate; >>...omissis"*

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.